

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2) secondo le richieste dell'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Il giorno 30 del mese di ottobre dell'anno 2022, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita l'assemblea ordinaria dell'Organizzazione di Volontariato "ASSOCIAZIONE CENTRO PROTEZIONE DEL CANE" – ODV con sede legale nel Comune di Fiscaglia (FE) Via Pasubio, 39 per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e secondo quanto richiesto dall'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE in fase di trasmissione al RUNTS Sezione Organizzazione di Volontariato.

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 10,00 il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il Sig. Rodolfo Alberto

Relativamente al **punto 1** dell'ordine del giorno il Presidente constata che risultano presenti in assemblea n. 13 soci aventi diritto al voto e relazione sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale così come richiesto dall'Ufficio Regionale Emilia Romagna del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in fase di trasmissione al RUNTS Sezione A Organizzazioni di Volontariato; tale modifica è necessaria affinché l'associazione possa essere iscritta al RUNTS e mantenere la qualifica di Organizzazione di Volontariato.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni dell'Ufficio regionale RUNTS della Regione Emilia Romagna.

Dopo un breve dibattito lo statuto viene approvato con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formare parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie, presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'associazione continua a mantenere l'iscrizione all'albo regionale delle Organizzazioni di Volontariato al numero **2995** con atto di iscrizione **Provinciale n. 80556 del 19/09/2008**; pertanto il deposito del verbale con le norme statutarie è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Alle ore 11,25 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto in Fiscaglia (FE) il 30/10/2022

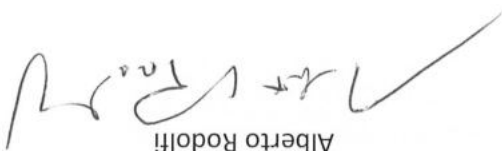
Il Presidente

Cristiana Ferrari



Il Segretario

Alberto Rodolfi





*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso



AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Vito Registrato il 16 NOV 2022

liquidati euro

2716 St. 3



A.C.E.P.C.A.
Centro Protezione del Cane
Codice Fiscale 91008420381
Via Pasubio, 39 - 44020 MIGLIARO (FE)

Migliaro li 30 ottobre 2022

Foglio Presenze all'Assemblea dei Soci
del 30 ottobre 2022 alle ore 10,00

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Modifica e adeguamento dello Statuto al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Art. 101, comma2) e successive modificazioni

Cognome	Nome	Firma
Ferrari	Cristina	<i>Antonio Ferraro</i>
Rodolfi	Alberto	<i>Alberto Rodolfi</i>
Rodolfi	Lara	<i>Lara Rodolfi</i>
Rodolfi	Luca	<i>Luca Rodolfi</i>
Macalverri	Lidia	<i>Lidia Macalverri</i>
Rodolfi	Angelo	<i>Angelo Rodolfi</i>
Balbani	Sabina	<i>Sabina Balbani</i>
Colombani	Elisa	<i>Elisa Colombani</i>
Giani	Giovanni	<i>Giovanni Giani</i>
Giani	Jessica	<i>Jessica Giani</i>
Beneff	Cristiano	<i>Cristiano Beneff</i>
Beneff	Alberto	<i>Alberto Beneff</i>
Buzzoni	Giuliana	<i>Giuliana Buzzoni</i>

Antonio Ferraro
1 set 19.15.11



r_emiro.Giunta - Prot. 16/11/2022.1162702.E



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
“ASSOCIAZIONE CENTRO PROTEZIONE DEL CANE” - ODV
in breve “ACEPCA” - ODV
Via Pasubio, 39 – 44020 Migliaro FE – C.F. 91008420381

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: “ASSOCIAZIONE CENTRO PROTEZIONE DEL CANE” – ODV, in breve denominabile anche come “ACEPCA” - ODV, operante senza fini di lucro.

ART. 2 - SEDE

2.1) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Migliaro in Provincia di Ferrara.

2.2) E' possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell'assemblea straordinaria, che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.
 Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

ART. 3 - SCOP E ATTIVITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

3.1) L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *previgente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Patrice Benu

Veronica



3.2) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta

la collettività, l'Associazione si propone di:

- promuovere e diffondere i principi ed i valori della pacifica convivenza tra gli uomini e tra gli stessi e gli animali, nel rapporto armonizzato con la natura e l'ambiente in cui vivono nonché esercitare interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- collaborare con le Pubbliche Istituzioni nella più ampia azione tesa ad affermare i diritti dell'uomo, degli animali e dell'ambiente;
- garantire ogni e più ampia forma di collaborazione, sia diretta che indiretta, a supporto delle attività svolte dalle Pubbliche Istituzioni e/o da Enti privati, atte a tutelare la dignità della vita degli uomini e degli animali;
- garantire ogni e più ampia forma di collaborazione, sia diretta che indiretta, a supporto delle attività svolte dalle Pubbliche Istituzioni e/o da Enti privati, atte a preservare e tutelare il naturale equilibrio dell'ambiente nonché interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o di ricerca fondi;
- svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

3.3) Le attività di cui ai commi precedenti, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

ART. 4 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE / PRINCIPI ISPIRATORI

4.1) L'associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà, è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.

4.2) Le attività sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diritti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'associazione, nei limiti stabiliti dall'assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

4.3) Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:

- potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessarii a qualificare o specializzare la propria attività, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore;
- potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione nonché stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.

Antonia Benucci
Veri

ART. 5 - DURATA

L'associazione ha durata indeterminata.

ART. 6 - SOCI - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1) All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutte le persone fisiche che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

6.2) I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

6.3) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

6.4) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

6.5) Le quote associative sono determinate annualmente dall'Assemblea in misura uguale per tutti i soci.

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

7.1) La richiesta di adesione va presentata con domanda scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle finalità dell'associazione, di tutte le clausole contenute nello statuto vigente, ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

7.2) La domanda di ammissione deve essere esaminata entro tre mesi e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo. Decorso 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta. Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata anche per via informatica (pec).

Antonia Ferraro

Marina



ART. 8 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

8.1) La cessazione della qualità di socio può avvenire:

- per recesso, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per decesso;
- per decadenza automatica per mancato pagamento della quota sociale annuale per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando il socio:
 - abbia tenuto un comportamento contrastante con scopi dell'Associazione, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione dell'Associazione o la sua consistenza patrimoniale;
 - abbia persistentemente violato gli obblighi statuari, gli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione

Direttivo.

8.3) Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati; del venir meno dei soci il Consiglio Direttivo dà comunicazione all'Assemblea nella prima riunione utile.

8.4) Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili. In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né possono chiedere la restituzione della quota versata.

ART. 9 - DIRITTI / DOVERI

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se in regola con il pagamento della quota sociale, dell'elettorato attivo e se maggiorenni godere anche dell'elettorato passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale;

Giulia Favoni
Mari PV

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Consiglio il quale risponderà entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
- I soci sono obbligati a:
 - osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
 - versare la quota associativa di cui al precedente articolo 7;
 - contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

10.1) Sono organi necessari:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

10.2) Sono organi eventuali:

- il Revisore Legale dei Conti (obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
- l'Organo di Controllo (obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
- il Comitato Esecutivo;
- il Tesoriere.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea, ritenendolo opportuno e necessario, potrà costituire, con espressa delibera, il Revisore Legale dei Conti; potrà nominare, nell'ambito del Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo ed il Tesoriere, demandandone la nomina allo stesso Consiglio.

In qualsiasi momento avvenga la nomina dei membri dell'organo eventuale, questo avrà una durata corrispondente alla durata prevista per il Consiglio Direttivo in carica o di nuova e contestuale nomina.

10.3) Tutte le cariche sociali sono gratuite.

10.4) Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

ART. 11 - ASSEMBLEA

11.1) L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione, formato da tutti i Soci che, al giorno dell'invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti da almeno tre mesi e potranno votare se in regola con il versamento delle dovute quote associative.

Ogni Socio dispone di un solo voto: può farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta; ogni Socio non può avere più di due (due) deleghe.

11.2) L'assemblea deve essere convocata:

- almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto;
- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, o quando ne sia fatta richiesta dal Revisore Legale dei Conti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

11.3) L'Assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il Presidente, lo ritengano utile per l'attività dell'Associazione.

11.4) La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima, con avviso diretto ad ogni Socio, per iscritto, o altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei Soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione; la seconda convocazione dovrà essere convocata almeno ventiquattro ore dopo l'ora fissata per la prima convocazione.

ART. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve:

- 1- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- 2- approvare il bilancio o un rendiconto consuntivo;
- 3- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, compreso l'esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo periodo), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo;
- 4- determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed eleggerli tra i soci.
- 5- decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
- 6- deliberare, eventualmente, la nomina del Revisore Legale dei Conti;
- 7- stabilire la quota sociale annuale;
- 8- discutere e approvare l'eventuale regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo, e le sue variazioni;
- 9- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- 10- approvare: la pianta organica dell'eventuale personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di collaborazione con altre associazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo.
- 11- deliberare su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 12- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 13- destinare eventuali avanzzi di gestione alle attività istituzionali

ART. 13 - MAGGIORANZE

13.1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13.2) Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

13.3) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1) Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'associazione; viene eletto dall'assemblea a scrutinio segreto; è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, comunque in numero dispari. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

14.2) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.

14.3) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo richieda.

14.4) La convocazione avviene mediante invito personale scritto da spedirsi anche per e-mail o altra forma di messaggio anche on line, contenente l'ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'incontro, salvo i casi di motivata urgenza.

14.5) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

14.6) In caso in cui per dimissioni o altre cause un consigliere decada prima della fine del mandato, l'Assemblea provvede alla necessaria sostituzione. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio, decadono dalla carica insieme alle cariche in atto alla loro nomina. Nel caso in cui oltre la metà di membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

14.7) I membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo della loro carica.

Antonio Ferraro

14.7.2022

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- eleggere tra i suoi membri, nella sua prima seduta, il Presidente ed il Vicepresidente;
 - nominare tra i propri membri (se previsto dall'assemblea) il Comitato Esecutivo determinandone i compiti nonché, eventualmente, un segretario ed un Tesoriere;
 - proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'Assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
 - redigere il bilancio consuntivo (dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti) da sottoporre all'Assemblea;
 - convocare le Assemblee;
 - eseguire le deliberazioni assembleari;
 - accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare la cessazione della qualità di socio;
 - ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - deliberare la pianta organica del personale da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
 - autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso.

- Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
- E' convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno uno dei componenti ne facciano richiesta.
- Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
- I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
- Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 - IL PRESIDENTE

16.1) Il Presidente deve essere scelto tra i consiglieri; è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti; ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina

l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

16.2) Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

16.4) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 17 - COMITATO ESECUTIVO (organo eventuale)
Il Comitato Esecutivo, è eventualmente nominato dall'assemblea; è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere e da altri due consiglieri.
Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

ART.18 - TESORIERE (organo eventuale)
Il Tesoriere, se nominato, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 19 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrono i presupposti di legge)
Nel caso ricorrono i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrono i presupposti di legge)
L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

20.2) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

20.3) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

20.4) L'Organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all'art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell'apposito registro

ART. 21 - PATRIMONIO SOCIALE

21.1) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22- RISORSE ECONOMICHE

22.1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

22.2) Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzati di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

22.3) È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzati di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

22.4) Gli avanzati di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

22.5) Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

22.6) I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

22.7) Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 23 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
23.1) L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
 A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro quattro mesi dalla scadenza dell'esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza.
 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall'associazione.

ART. 24 - VOLONTARI
24.1) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

24.2) Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

24.3) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

24.4) L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 25 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

25.1) - I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

26.1) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Giuseppe Fenucci
Mr. Raimondo

26.2) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART.27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

28.1) - Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

28.2) - Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

28.3) - Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Migliaro lì 30 ottobre 2022

IL PRESIDENTE

Cristiana Ferrari



IL SEGRETARIO

Alberto Rodolfi

